

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CASTELSECCO - APS

Art. 1)

DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione di promozione culturale, sociale e ricreativa, denominata "ASSOCIAZIONE CASTELSECCO APS". L'associazione svolge la propria attività ai sensi del codice civile e del DLGS 117/2017 e sue successive modifiche.

Art. 2)

SEDE

L'associazione ha sede Legale in Arezzo, via Di Castelsecco 19/1.

Art. 3)

SCOPO SOCIALE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

L'associazione persegue in particolare lo scopo di promuovere la realizzazione, la cura e la gestione di un parco naturalistico e archeologico in località Castelsecco ad Arezzo. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà valersi di tutti gli strumenti previsti dalla legge, anche in accordo con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e ricorrendo ad ogni forma di finanziamento. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati. L'Associazione opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione, potere pubblico o privato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4)

ATTIVITA'

L'Associazione realizza e promuove tutte le attività necessarie al recupero, alla gestione, alla conservazione, alla valorizzazione, alla diffusione della conoscenza del patrimonio naturalistico ed archeologico del sito suddetto. L'Associazione può gestire le strutture fisse e mobili del sito e tutte le iniziative, promosse in proprio o con il concorso di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione delle proprie finalità. Tutte le attività

associative saranno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti, svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 5)

DURATA

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 6)

PATRIMONIO

Il patrimonio della associazione è costituito:

- a) dalle quote ordinarie e dai contributi straordinari degli associati;
- b) da eventuali donazioni, lasciti di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente le provenissero per atti di liberalità;
- c) da contributi e finanziamenti accordati dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali o da altri Enti pubblici o privati, nonché da aziende e privati cittadini;
- d) da quanto patrimonializzato dall'Associazione nel corso della sua attività.

Art. 7)

ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Alla Associazione possono aderire altri Enti Pubblici, Enti privati ed Associazioni, aziende, privati cittadini. L'adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

a) Soci Ordinari, sono i soci che tramite domanda manifestano la loro volontà di fare parte dell'Associazione e versano annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

b) Soci Sostenitori, sono i soci che si distinguono per un particolare supporto dato all'Associazione, anche tramite il versamento di contributi volontari annuali superiori a quelli deliberati dal Consiglio Direttivo per i soci ordinari.

c) Soci Onorari, sono personalità che in ambito culturale, sociale o politico, si sono particolarmente distinti, meritando riconoscimenti o benemerenze e quindi in grado con la loro adesione di accrescere il prestigio della Associazione. I Soci Onorari sono designati dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) il diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni;
- c) il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- d) il diritto di recedere dall'Associazione.

Tutti i soci devono osservare quanto previsto dallo Statuto e dalle delibere adottate dagli organi sociali.

Art. 8)

DECADENZA O RINUNCIA

La qualifica di socio viene meno:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni, che divengono immediatamente esecutive;
- c) per deliberazione del Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente o su iniziativa dei 2/3 dei componenti, a seguito di fatti o motivazioni ritenute gravemente lesive del prestigio dell'Associazione;
- d) quando il socio non provveda al versamento della quota annuale.

Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che la rende immediatamente esecutiva.

Colui che recede o viene escluso per qualsiasi motivo, decade immediatamente da ogni carica e non potrà vantare alcun diritto sulle quote, sui contributi versati o sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9)

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice-presidente.

Art. 10)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci e si distingue in assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, con e.mail o altro strumento comunicativo idoneo, da inviare almeno 10 giorni prima della data prevista e deve contenere luogo, giorno, ora della convocazione e ordine del giorno.

Fermo restando che la convocazione sarà estesa a tutti i soci del precedente esercizio, la partecipazione all'Assemblea e il diritto di voto potrà essere esercitato solo da chi risulterà in regola con il pagamento della quota annuale. Pertanto, anche il quorum assembleare sarà calcolato sui soci con diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente, che di norma la presiede salva diversa indicazione dei componenti della stessa, entro e non oltre il 30 aprile. Può essere convocata anche su iniziativa di almeno 1/3 degli associati o di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo. Sono possibili altre convocazioni durante l'anno solare se ritenuto opportuno o necessario. In particolare, l'Assemblea è convocata per: approvare i bilanci preventivo e consuntivo; ratificare l'importo delle quote associative e di eventuali contributi straordinari fissati dal Consiglio Direttivo; approvare la gestione dell'avanzo o delle perdite di bilancio; approvare il programma di massima delle attività per l'anno in corso, nonché ove presente, il programma di previsione delle iniziative a carattere pluriennale; approvare il trasferimento della sede e la variazione della denominazione sociale. Infine, procede alla elezione del Presidente, del Vice-presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, nonché alla loro revoca. Tutti gli interessati dovranno presentare al Segretario la propria candidatura prima dell'inizio dell'Assemblea. L'elezione del Presidente, del Vice-presidente e dei Consiglieri avviene con votazione su ogni singolo candidato. Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti ricevuti, risultano eletti i soci con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione. In caso di ulteriore parità si privilegia la più giovane età del candidato. Per quanto riguarda i Consiglieri, i candidati votati ma non eletti formano la lista come possibili sostituti.

L'Assemblea risulta valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, che di norma la presiede salva diversa indicazione dei componenti della stessa. Può essere convocata anche su iniziativa di almeno 1/3 degli associati o di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

In particolare, l'Assemblea straordinaria è convocata per: modificare lo statuto; deliberare lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio; deliberare sull'alienazione della sede sociale.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Chiunque fosse impossibilitato a prendere parte alle assemblee, può delegare allo scopo un altro socio. La delega espressa determina la presenza del socio. Ciascun socio non potrà tuttavia presentare più di due deleghe.

Le seconde convocazioni devono essere previste almeno 24 ore dopo la prima.

Le deliberazioni nelle assemblee vengono prese a maggioranza dei votanti presenti, di norma con voto palese, salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno 1/5 dei presenti.

Art. 11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove soci, di norma con un numero dispari onde facilitare le votazioni e tenendo conto della rappresentanza di genere.

I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più consiglieri, questi devono essere sostituiti da uno o più soci mediante surroga attraverso la lista dei non eletti approvata dall'Assemblea. In caso di esaurimento dei nominativi in lista, si procede a nuova elezione nell'Assemblea. Tuttavia, Il Consiglio Direttivo è considerato legittimo e operante per l'ordinaria amministrazione fino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale si provvederà al suo reintegro.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario. Può essere convocato anche su iniziativa di 2/3 dei consiglieri. La comunicazione può essere effettuata per iscritto, mediante e.mail, o altra forma concordata tra gli stessi consiglieri. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti compreso il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12)

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell'Associazione ed è pertanto investito di tutti i poteri necessari per compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuto utile per la realizzazione degli scopi associativi.

In particolare, provvede al suo interno di norma su proposta del Presidente, alla elezione nonché alla revoca del Segretario e del Tesoriere; stabilisce le eventuali responsabilità dei singoli consiglieri; predispone le relazioni da presentare all'Assemblea dei soci sulle attività svolte e programmate; predispone i bilanci preventivo e consuntivo; propone all'Assemblea dei soci le modifiche dello statuto; delibera l'ammissione di nuovi soci; stabilisce l'importo della quota associativa annuale o di eventuali contributi straordinari da sottoporre alla ratifica assembleare; decide sull'adesione e sulle modalità di partecipazione a programmi e progetti culturali o sociali promossi da altri soggetti; decide sulle forme operative della gestione, derivanti anche dalla partecipazione a eventuali gare di appalto, per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio può delegare il Presidente ad aprire o chiudere conti correnti, attivare forme di finanziamento con Istituti di Credito, ad effettuare tutte le operazioni necessarie alla gestione economica e finanziaria, comunque sempre entro i limiti delle giacenze o dei finanziamenti in essere.

Art. 13)

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, viene sostituito dal membro più anziano del Consiglio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione in ogni rapporto con i terzi ed in giudizio; esegue le deliberazioni del Consiglio; sovrintende la gestione amministrativa, economica e promozionale dell'associazione, di cui firma gli atti; in caso di motivata urgenza, può assumere decisioni di carattere straordinario, dandone successivamente tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo; convoca le riunioni dell'Assemblea dei soci e di norma le presiede. Tale convocazione è prevista anche nel caso di sua decadenza derivante dalla sfiducia maturata nel Consiglio Direttivo ad opera di almeno 2/3 dei consiglieri, motivo di decadenza anche del Consiglio Direttivo. In caso di inadempienza a tale compito entro 15 giorni dalla decadenza, l'Assemblea sarà convocata dai consiglieri che hanno determinato la decadenza.

Art. 14)

IL VICE PRESIDENTE

Viene eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Svolge le funzioni del Presidente in sua assenza o in caso di impedimento.

Art. 15)

IL SEGRETARIO

Cura, in accordo con il Presidente, la corrispondenza interna, esterna e l'informazione sulle iniziative in programma. Tiene il registro dei soci con i relativi riferimenti personali, provvede alla registrazione dei nuovi associati ed alla consegna delle tessere. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e quelli relativi all'Assemblea dei soci.

Art. 16)

IL TESORIERE

E' responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli, come le quote associative o eventuali contributi.

E' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente, sia degli altri componenti il Consiglio Direttivo. Provvede agli acquisti del materiale necessario per la ordinaria gestione dell'attività dell'Associazione. Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e di tutti i documenti contabili inerenti ai movimenti della stessa. Cura la compilazione del bilancio preventivo e il rendiconto annuale da sottoporre all'esame e alla approvazione dell'Assemblea, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Può avere potere di firma e movimentazione dei conti, nonché della gestione degli eventuali finanziamenti accesi con gli Istituti di Credito, ma non potrà effettuare pagamenti senza mandato del Presidente o, in sua assenza, del Vice-presidente.

Può essere autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti o ricorrenti.

Art. 17)

MEZZI ECONOMICO FINANZIARI E MODALITA' DI UTILIZZO

L'Associazione svolge la sua attività utilizzando:

- il contributo ordinario o straordinario dei soci;
- i contributi di Enti pubblici o privati, di Istituzioni o Associazioni a vario titolo;
- le elargizioni di Enti pubblici, Enti privati, Fondazioni, Associazioni, aziende e persone fisiche, finalizzate alla promozione delle attività o espressamente destinate ad incrementi patrimoniali;
- le rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- i proventi della gestione e da attività diverse ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice del terzo settore;

Quando, per l'appalto di lavori o servizi, l'Associazione dovesse impegnare contributi o finanziamenti provenienti dalla UE, da Enti Pubblici o Privati, sarà tenuta ad applicare la normativa di riferimento del soggetto erogante o in difetto quella prevista per le fondazioni private.

Art. 18)

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati potranno ricevere incarichi remunerati o gratuiti, previo benestare del Consiglio Direttivo, o svolgere attività lavorativa anche subordinata. Questo, nell'ambito delle iniziative promosse o di quelle in cui è impegnata, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19)

BILANCIO

L'obbligo di redigere il Bilancio ed il rendiconto annuale spetta al Consiglio Direttivo. Nel redigerlo, oltre al rigoroso rispetto delle norme del codice civile e delle leggi fiscali e tributarie dello Stato, dovrà anche tener conto che:

- a) l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; l'eventuale avanzo di gestione potrà essere reinvestito solo a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20)

CESSAZIONE, SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il Patrimonio residuo,

dopo aver sanato eventuali posizioni debitorie documentate e derivanti dalle attività promosse per il perseguimento dello scopo sociale, dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21)

NORME FINALI

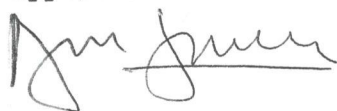
Per quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arezzo 11 maggio 2019

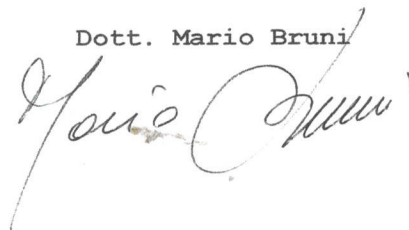
Il Segretario

Carlo D'Ippolito

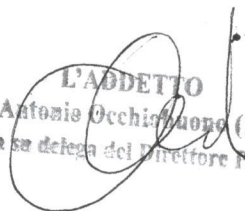


Il Presidente

Dott. Mario Bruni



L'ADDETTO
Antonio Occhianone (1)
(1) Firma su delega del Direttore Provinciale



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Terzo Settore - AREZZO
Registrazione 16 MAG 2019
N. 1488 Vol. _____ Corio 3
Euro SEENTE